

Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6

Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali).

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 37)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, modificata dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 37 sono inseriti i seguenti comma:

"1 bis

I membri delle Commissioni, possono usufruire dell'automezzo, a titolo gratuito, per le attività istituzionali delle Commissioni previa decisione delle medesime.

1 ter

Al Consigliere regionale che utilizzi l'autovettura di servizio per le missioni nel territorio regionale di cui al comma 1 è operata una trattenuta per ciascuna missione calcolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali) come modificata dalla LR 37/2001, con riferimento alla distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede della missione. L'importo complessivo trattenuto non potrà essere superiore al rimborso spese complessivo di cui al comma 1."